

COMUNE DI CASTELVERRINO

SCHEMA DI CONTRATTO – DISCIPLINARE

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AI LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE – REALIZZAZIONE COPERTURA".

* * * *

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di febbraio nella residenza Comunale con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Geom. Giovanni Carnevale nato a Capracotta il 23.04.1960, nella qualità di Funzionario apicale del Settore Tecnico, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Castelverrino C.F.80002490946 e P.IVA 00083920942, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune di Castelverrino, esecutivo di seguito indicato più brevemente **COMUNE**;

D'Uva n.20 di seguito indicato più brevemente **INCARICATO o TECNICO INCARICATO**.

2) Dott.ssa Laurelli Antonella con studio tecnico in Isernia C.so Garibaldi 239, iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Molise al n.53 - C.F. LRL>NNL 60R58 E 335N di seguito indicato più brevemente **INCARICATO o TECNICO INCARICATO**.

PREMESSO CHE

Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori di **RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE – REALIZZAZIONE COPERTURA**.

L'ufficio tecnico comunale non è in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui sopra per carenza di personale

Vista la determinazione n. 66 del 20/12/2017 di affidamento delle prestazioni professionali in oggetto alla Dott.ssa Antonella Laurelli.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune, in forza della determinazione n. 66 del 20/12/2017 assunta dal Responsabile del Servizio Tecnico, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, l'incarico professionale di:

1. Redazione dello studio geologico.

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente convenzione, e prevede le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel successivo art. 4:

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM degli elaborati prodotti.

Articolo 3 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 4 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

- Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito in 30 gg dalla data di stipula del presente disciplinare in forma definitiva;

Ai sensi dell'art. 257 del d.P.R. n. 207/2010 si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale pari a 1% euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto.

Articolo 6 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso



Il compenso, in via definitiva, è stato determinato in complessivi € 1.765,13 (tre CNPAIA ed IVA).

Articolo 7 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 8 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze avverrà dietro presentazione di notula di spesa e successivamente previa consegna di relativa fattura secondo le seguenti modalità:

Entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva;

Articolo 10 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Articolo 11 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione a tre arbitri rituali amichevoli compositori di cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Isernia.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e graveranno sulla parte soccombente.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Isernia.

Articolo 12 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 13 - Contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castelverrino, li 08.02.2018

per accettazione: timbro e firma _____

Per il COMUNE
Geom. Giovanni Carnevale

L'INCARICATO
Dott.ssa Antonella Laurelli

